

Codice A1813C

D.D. 27 settembre 2022, n. 2935

RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Concessione demaniale per una passerella pedonale (m.9,20x2,50) sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO) - Fascicolo: TO/PO/5340 - Richiedente: Comune di Giaveno (TO).



ATTO DD 2935/A1813C/2022

DEL 27/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Concessione demaniale per una passerella pedonale (m.9,20x2,50) sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO) - Fascicolo: TO/PO/5340 - Richiedente: Comune di Giaveno (TO).

In data 15 Settembre 2022 prot. n° 38616 la Società R.A.C.E. S.r.l, con sede in Strada della Praia 6/B - 10090 - Buttigliera Alta (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 05794450014, ha presentato domanda di rinuncia alla concessione demaniale rilasciata con determina n° 3785 del 6 Novembre 2019, disciplinare di rep. n. 1626 del 13 Novembre 2019 e successivo atto aggiuntivo determina n° 2679 del 15 Settembre 2021 riguardante una passerella pedonale (m.9,20x2,50) sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO).

La nota di rinuncia della Società R.A.C.E. S.r.l rientra nell'antecedente istanza di subentro presentata dal Comune di Giaveno in data 12 Genario 2022 prot. n° 1039 con la quale l'Ente locale ha chiesto l'assegnazione del manufatto di cui sopra.

Il procedimento di che trattasi si configura quale nuova concessione in quanto cambia la natura giuridica dei soggetti coinvolti, da privato a pubblico.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La concessione in oggetto riguarda il mantenimento di una passerella pedonale avente spalle in c.a. ed impalcato con ingombro in pianta pari a 9,20 x 2,50 m.

Nella presente concessione si richiamano le condizioni tecniche rilasciate nella determinazione dirigenziale n° 3785 del 6 Novembre 2019 (con riferimento all'autorizzazione idraulica n° 5282/2019) che vengono riportate integralmente nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, con riferimento al protocollo n° 38616 del 15 Settembre 2022 che permette l'avvio dell'attività istruttoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 Maggio 2001 e successive norme correlate;
- art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- LR n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento Regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R/2011.

determina

a) di richiamare integralmente, ai sensi del R.D. 523/1904 ,ai soli fini idraulici le prescrizioni tecniche contenute nella DD n° 3785 in data 6 Novembre 2019 (Rif. autorizzazione idraulica n° 5282/2019) relativa alla pratica di concessione TO/PO/5340 per il mantenimento di una passerella pedonale (m. 9,20x2,50) sul torrente Ollasio in Comune di Giaveno (TO) che passano in carico al Comune di Giaveno.

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte ad eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque

- inferire a m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate;
3. le movimentazioni di materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente;
 4. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale d'alveo; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
 5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 7. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
 8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie sempre previa autorizzazione;
 10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
 11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 12. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 13. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;

14. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, L.R. 37/2006 e D.G.R. 72-13727 del 29/03/2010, per tutte le eventuali lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca (parziale o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino- Servizio Tutela della Flora e della Fauna;
15. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

b) **di concedere** al Comune di Giaveno con sede in Via F. Marchini n° 1- 10094 Giaveno Partita IVA/Codice Fiscale 03802500011/Codice Fiscale 86003330015, ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R/2011, la concessione demaniale sull'opera in argomento.

c) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

d) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione.

e) di dare atto che la concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del Regolamento regionale di attuazione approvato con DPGR n. 14/R del 06/12/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011, e che non richiede la corresponsione della somma a titolo di deposito cauzionale in forza dell'articolo 10 del citato Regolamento.

La presente Determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni